

## NORME PRINCIPALI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI COMMESTIBILI

- 1) La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è consentita sul territorio regionale tutti i giorni della settimana da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.
- 2) E' ammessa la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili per una quantità massima giornaliera di 3 Kg. Per persona, di cui non più di Kg. 1 della specie Amanita Cesarea (ovolo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo).
- 3) E' vietata la raccolta delle specie Amanita Cesarea allo stato di Ovolo chiuso.
- 4) I limiti di quantitativo raccolto possono essere superati se la raccolta dei funghi è costituita da un solo ceppo concresciuto.
- 5) E' vietata la distribuzione volontaria di qualsiasi specie di fungo.
- 6) I funghi epigei spontanei commestibili raccolti vanno riposti in contenitori rigidi ed areati (Vietato contenitori di plastica).
- 7) E' vietata la raccolta funghi epigei spontanei commestibili nelle aree debitamente tabellate, nei castagneti da frutto, nei periodi in cui è in atto la raccolta delle castagne.
- 8) La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è consentita previa autorizzazione rilasciata dagli enti competenti, previo superamento di un colloquio-esame.
- 9) L'autorizzazione è personale e non cedibile.
- 10) L'età minima per il rilascio dell'autorizzazione è di anni quattordici.
- 11) L'autorizzazione ha validità quinquennale ed è soggetta a convalida annuale, mediante allegazione al tesserino della ricevuta di versamento del contributo annuale.
- 12) Il colloquio abilitativo è finalizzato al riconoscimento delle specie commestibili ed alla conoscenza degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da funghi.
- 13) Dal colloquio abilitativo sono esentati i micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità e iscritti nel registro regionale dei micologi.
- 14) Gli enti competenti rilasciano nelle sole aree montane speciali autorizzazioni, a scopo di lavoro, a raccoglitori professionali a coloro che comprovino con idonea attestazione del Sindaco la necessità di integrazione del reddito.
  - A) Le categorie sono: I coltivatori diretti, coloro che hanno in gestione l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive per il territorio di pertinenza. I soci di cooperative agricole-forestali e di società costituite ai sensi di legge nei terreni e nei boschi gestiti.
- 15) Per i raccoglitori professionali le autorizzazioni sono rilasciate previo superamento di colloquio abilitativo-Gli enti competenti possono prevedere a favore dei suddetti la decurtazione fino al 50% del contributo annuale previsto.
- 16) Ai raccoglitori professionali che non comprovino di aver commercializzato almeno cento Kg. Di funghi epigei spontanei commestibili alla scadenza annuale, l'autorizzazione speciale non è rinnovata.
- 17) Il limite quantitativo di raccolta per i raccoglitori professionali è elevato alla quantità massima di dieci Kg.
- 18) La raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, se svolta nei medesimi fondi, è senza limiti di quantità e non soggetta ad autorizzazione fermo restando il superamento del colloquio abilitativo.
- 19) E' attribuita alle ASL tramite gli ispettori micologici la competenza per il rilascio della certificazione sanitaria che attesta l'idoneità e l'identificazione dei funghi.

- 20) La certificazione è obbligatoria per commercializzazione dei funghi epigei spontanei commestibili freschi che deve avvenire suddividendo i funghi per specie, devono inoltre essere freschi, interi, sani, e puliti.
- 21) I funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione del venditore completa di data e luogo di raccolta;

I FUNGHI SONO CERTIFICATI MEDIANTE L'APPOSIZIONE, SU OGNI CONTENITORE, DI UN CARTELLINO CHE CONTENGA:

- Il nome italiano
- La data della visita
- Il numero del verbale dell'avvenuta visita
- Il peso netto
- La validità temporale della certificazione
- Eventuali avvertenze per il consumo
- La firma del micologo
- Il timbro dell'ispettorato micologico.

Per la violazioni alle relative disposizioni di legge verranno applicate sanzioni amministrative.

La vigilanza sull'applicazione della legge è demandata al corpo forestale dello stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle ASL – Ispettori micologici e tecnici della prevenzione-alle guardie giurate campestri, alle guardie giurate volontarie, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute.